
**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 48 del 29/12/2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
Comune di Rubano (PD)

Premessa	1
Art. 1 – Funzioni del Comune – obiettivi	1
Art. 2 – Destinatari	1
Art. 3 – Finalità degli interventi	1
Art. 4 – Indicatore della situazione economica	2
Art. 5 – Prestazioni sociali agevolate e competenza organizzativa	2
Art. 6 – Ambito di applicazione	2
Art. 7 – Norme comuni ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate	3
Art. 8 – Presa in carico e progettualità	4
Art. 9 – Prestazioni sociali per sostegno economico di integrazione al fabbisogno familiare	4
Disciplina specifica per l'intervento economico a sostegno di spese per rette di scuole dell'infanzia e nidi	5
Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici	5
Art. 10 – Interventi economici straordinari	6
Descrizione	6
Disciplina	7
Art. 11 – Prestazione sociale per spese sanitarie	7
Art. 12 – Servizio di assistenza domiciliare, trasporto sociale	7
Art. 13 – Servizio di refezione scolastica – criteri di assegnazione pasti gratuiti	8
Art. 14 – Motivi di esclusione e criteri ulteriori e aggiuntivi	8
Art. 15 – Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni	9
Art. 16 – Parenti obbligati	9
Art. 17 – Regolamentazione di altri servizi	9
Art. 18 – Abrogazioni	9

Legenda

AULSS: Azienda Unità Locale Socio – Sanitaria

CAF: Centri di Assistenza Fiscale

c.c.: codice civile

C.C.: Consiglio Comunale

D.L.: Decreto Legge

D.M.: Decreto Ministeriale

D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica

ISE: Indicatore della Situazione Economica

ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente

SAD: Servizio di Assistenza Domiciliare

ss.mm.ii.: successive modificazioni e integrazioni

UVMD: Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente.

Per prestazioni sociali agevolate si intende una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione o riduzione del corrispettivo/tariffe di determinati servizi comunali.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.

Art. 1 - Funzione del Comune – obiettivi

Il Comune di Rubano, sulla base della legislazione nazionale e regionale, con il presente regolamento - integrando quanto già disciplinato nel *Regolamento dei servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, mobilità debole* - stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, collegate nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari, al fine di:

- a) tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale;
- b) garantire l'uniformità e l'equità degli interventi.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari delle prestazioni sociali agevolate, di cui al presente regolamento, sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Rubano che si trovino in una condizione di disagio socio-economico, definita dalla condizione economica inferiore ai limiti previsti dal presente regolamento per le diverse prestazioni sociali agevolate.

Art. 3 - Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati al superamento del bisogno espresso e/o alla prevenzione e/o al contenimento del disagio e della marginalità sociale e devono essere attivati come parte di un

processo di accompagnamento e di sostegno sociale ai singoli e alle famiglie, laddove l'insufficienza del reddito determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

In particolare, in favore delle famiglie con difficoltà temporanee, tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche al fine della loro quantificazione.

Art. 4 - Indicatore della situazione economica

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il settore competente per materia allegando l'attestazione ISEE rilasciata dai CAF.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione numerica del nucleo familiare. Consente quindi di confrontare direttamente nuclei familiari di composizioni diverse.

Art. 5 - Prestazioni sociali agevolate e competenza organizzativa

Le prestazioni sociali, oggetto del presente regolamento, sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo destinate.

Il sostegno è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà prevalentemente temporanee, da realizzarsi di norma all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza. In tale ipotesi, il settore sociale può valutare l'erogazione di somme in anticipazione per far fronte a necessità di carattere eccezionale.

Le erogazioni d'urgenza vengono eseguite dall'economista comunale su richiesta dell'assistente sociale responsabile del procedimento.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si riferisce ai servizi ed alle prestazioni sociali, offerti dal comune, di seguito riportati:

- a) sostegno economico per integrazione al fabbisogno familiare (cfr. art. 9)
- b) interventi economici straordinari (cfr art. 10)
- c) interventi economici per spese sanitarie (cfr art. 11)
- d) trasporto sociale per le fattispecie di erogazione gratuita (cfr. art. 12)
- e) assistenza domiciliare per le fattispecie di erogazione gratuita (cfr. art. 12)
- f) servizio di refezione scolastica: criteri di assegnazione pasti gratuiti (cfr. art. 13)
- g) altre tipologie di intervento, non espressamente previste, a fronte di una documentata valutazione professionale dell'assistente sociale (cfr. art. 17)

La modalità di accesso ai servizi di assistenza domiciliare e di trasporto sociale/mobilità debole sono disciplinate dal vigente specifico regolamento.

Art. 7 - Norme comuni ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate

Di norma le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Le agevolazioni concesse per servizi non legati al calendario scolastico ma all'anno solare, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 6 è richiesta la tipologia di ISEE prevista dalle specifiche normative vigenti.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, di presentare un ISEE corrente.

L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

La soglia di ISEE massima per l'accesso alle prestazioni di cui ai successivi articoli è fissata in € 15.000,00. La medesima soglia può essere modificata con successiva deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del servizio sociale professionale.

In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione ISEE di livello inferiore a quello prestabilito nel presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune, ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale responsabile del procedimento.

Per poter accedere agli interventi qui disciplinati, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la documentazione prevista per le singole prestazioni sociali. Per eccezionali situazioni di controllo sociale/tutela motivate dal servizio sociale sarà possibile erogare la prestazione sociale d'ufficio.

L'erogazione delle prestazioni sociali sarà effettuata in assenza di finanziamenti disposti da altre norme a sostegno della famiglia. Solo nel caso in cui gli importi da queste finanziati siano inferiori

all'importo che sarebbe stato erogato dal Comune, quest'ultimo potrà erogare una prestazione sociale per compensare la differenza.

Art. 8 - Presa in carico e progettualità

I destinatari delle prestazioni sociali agevolate – come individuati all'art. 2 – sono coinvolti, in funzione e nei limiti delle loro capacità e risorse, in un percorso di inclusione personalizzato, volto a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La presa in carico si articola in tre fasi:

- a) una fase di valutazione preliminare con la quale il servizio competente provvederà ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione della richiesta, anche eventualmente attraverso lo strumento della visita domiciliare; questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) la predisposizione dell'eventuale progetto individualizzato che preveda un ruolo attivo, ovvero l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, finalizzato al superamento della condizione di bisogno;
- c) la verifica e la valutazione degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.

Il progetto avrà durata massima di 12 mesi.

A conclusione del progetto la situazione di bisogno dovrà essere rivalutata. Si dovrà procedere a detta rivalutazione anche prima della conclusione del periodo stabilito di erogazione della prestazione sociale, qualora siano mutate le condizioni economiche del beneficiario.

In caso di inadempienza rispetto agli eventuali impegni assunti dal richiedente e/o dalla famiglia, come indicati nel progetto individualizzato, la prestazione sociale potrà essere sospesa o revocata.

Sono fatti salvi i casi per i quali non sia possibile predisporre un progetto secondo quanto evidenziato dall'assistente sociale competente.

Art. 9 - Prestazioni sociali per sostegno economico di integrazione al fabbisogno familiare

Per sostegno economico si intende un intervento diretto o indiretto di beni materiali e/o servizi rivolti alle persone che si trovino in situazioni di disagio economico, sociale e/o a rischio di esclusione e pertanto non in grado di poter provvedere al soddisfacimento delle necessità primarie, quali l'acquisto di beni di prima necessità o l'erogazione di servizi di prima necessità (ad es.: acqua, luce, gas, generi alimentari, indumenti ...), oppure di permettere ai propri figli di frequentare l'asilo nido e/o la scuola dell'infanzia.

Si ricomprendono nella categoria i seguenti interventi:

- sostegno continuativo a copertura del fabbisogno familiare
- sostegno per rette di scuole dell'infanzia e nidi

DISCIPLINA SPECIFICA PER L'INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI SPESE PER RETTE DI SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI

Tale contributo:

- non dovrà ad ogni modo essere superiore al 90% della retta mensile;
- potrà essere altresì concesso ai minori appartenenti a nuclei familiari che non rientrano nella soglia di ISEE di cui all'art 7, solo qualora vi sia un progetto di tutela del minore per il quale sia stata effettuata UVMD e dal verbale sia attestata la necessità di frequenza all'asilo nido o alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio, o si sia in attesa di decreto da parte del Tribunale per i Minorenni. In tale ipotesi potrà essere concessa una prestazione sociale pari al 100% della retta di frequenza.

REQUISITI DI ACCESSO, CAUSE DI ESCLUSIONE, QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Oltre all'attestazione ISEE i cittadini dovranno presentare la seguente documentazione:

- buste paghe o altro titolo rappresentativo della condizione economica riferiti ai tre mesi precedenti alla domanda di contributo
- altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni riferiti ai tre mesi precedenti alla domanda di contributo
- spese rilevanti e contingenti (es.: affitto, mutuo, spese sanitarie, finanziamenti ...) riferite ai tre mesi precedenti alla domanda di contributo
- patrimonio mobiliare, così come definito ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda
- patrimonio immobiliare, così come definito ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda
- altra documentazione ritenuta utile dal servizio sociale professionale

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare di:

- a entrate nette, come sopra definite, calcolate sulla media dei tre mesi e al netto delle spese per mutuo e affitto, superiore al valore del relativo fabbisogno familiare come riportato alla successiva lettera a.1). Il valore di dette entrate non tiene conto dell'importo dell'eventuale contributo erogato dal Comune per la medesima finalità nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda;

- a.1) ai sensi del D.L. n. 4 del 28/1/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, la quantificazione del fabbisogno familiare è parametrata alla scala di equivalenza, partendo da un importo di € 780,00 per nucleo formato da un solo componente; la scala di equivalenza è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni fino ad un massimo di 2,1 elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti;
- b patrimonio mobiliare di valore superiore a 5.000,00 euro. Nei casi di attualizzazione, il patrimonio mobiliare si riferisce al momento della presentazione della domanda;
- c patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale, se posseduto a titolo di proprietà, superiore a 30.000,00 euro.

Gli importi, i parametri della scala di equivalenza e i valori dei patrimoni mobiliari e immobiliari (lettere b, c, d) potranno essere aggiornati da parte della Giunta Comunale su proposta dell’ufficio servizi sociali sulla base delle mutate situazioni e della loro adeguatezza.

L’entità del contributo è sempre definita dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente e nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, tenuto conto:

- del valore medio dei trattamenti economici, come indicati alla lettera a, fra cui non rientrano i contributi concessi dal comune;
- delle spese sostenute, come sopra indicate, che andranno detratte dalle entrate.

L’accesso alle condizioni agevolate può essere valutato non utilizzando l’ISEE nelle seguenti circostanze eccezionali:

- situazioni che versano in stato di cronicità per le quali non sia possibile esperire una qualsiasi forma di progettualità;
- situazioni di necessità di tutela attestata in sede di UVMD;
- situazioni che necessitano di un intervento economico urgente per le quali non sia possibile la presentazione dell’ISEE nei tempi congrui.

In tali ipotesi potrà essere erogata la prestazione sociale.

Art. 10 - Interventi economici straordinari

DESCRIZIONE

L’intervento economico straordinario è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

I contributi economici straordinari sono finalizzati a:

- a. sostenere spese definite, a titolo di esempio per assicurazione auto e per utenze;
- b. contrastare il disagio abitativo.

DISCIPLINA

L'importo massimo erogabile a titolo di prestazione sociale "una tantum" (inteso come somma dei contributi eventualmente concessi per le diverse tipologie di spesa elencate alle lettere a e b) non potrà mai essere superiore a € 3.000,00 annui, fatti salvi casi eccezionali ed improrogabili di controllo sociale volto a prevenire l'insorgere di situazioni di grave marginalità, per i quali il limite si estende ad € 5.000,00. Negli altri casi, motivati con apposita relazione dell'assistente sociale competente, si procederà mediante previa acquisizione di parere positivo della Giunta Comunale.

La prestazione sociale erogata non potrà comunque superare la spesa per cui la medesima è concessa; spesa che dovrà essere adeguatamente documentata.

Art. 11 - Prestazione sociale per spese sanitarie

La prestazione sociale per spese sanitarie è finalizzata al rimborso totale o parziale delle spese sanitarie sostenute, in conformità a prescrizione medica.

L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) avvio del percorso di cui all'art. 8 sulla base della valutazione dell'assistente sociale competente;
- b) situazione economica entro i parametri definiti all'art. 9.

Per l'erogazione delle prestazioni sociali sopra disciplinate è necessaria la presentazione dello scontrino fiscale o la ricevuta del pagamento delle visite contenente il codice fiscale della persona e/o dei componenti il nucleo familiare richiedenti la prestazione, di data non anteriore a sei mesi.

La prestazione sociale può essere, altresì, concessa per cure di natura odontoiatrica e trattamenti ortodontici, mai di natura estetica, ove l'incidenza di dette spese risulti di importo rilevante rispetto alla situazione economica del richiedente. Ai fini della valutazione dell'onere della spesa si considerano esclusivamente i tariffari ed i preventivi dell'AULSS 6. La prestazione sociale erogabile sarà fino al 80% della spesa documentata, e comunque per un importo mai superiore a € 3.000,00 annui, fatti salvi casi motivati con apposita relazione dell'assistente sociale e previo parere positivo della Giunta Comunale.

Art. 12 - Servizio di assistenza domiciliare, trasporto sociale

I servizi in oggetto, oltre a quanto definito nel presente regolamento, sono disciplinati dal vigente Regolamento dei servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e mobilità debole (SAD e trasporto sociale), e dall'annuale delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dei

servizi individuali con la quale vengono definiti i criteri e le soglie ISEE e le relative tariffe di riferimento.

Si precisa che, anche nell'ipotesi di assegnazione della prestazione sociale in esenzione per controllo sociale, dovrà essere presentato l'ISEE del nucleo, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, per poter proseguire con l'istruttoria. Nel caso in cui non sia possibile presentare l'attestazione ISEE, il servizio di assistenza domiciliare potrà comunque essere erogato, eventualmente attivando la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno o del tutore.

Art. 13 - Servizio di refezione scolastica – criteri di assegnazione pasti gratuiti

E' demandata alla Giunta Comunale la disciplina specifica sulla base dell'appartenenza a precisi scaglioni di ISEE e privilegiando i nuclei con l'ISEE più basso.

Art. 14 - Motivi di esclusione e criteri ulteriori e aggiuntivi

Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 6, accanto all'ISEE sono definiti criteri ulteriori di determinazione della condizione economica e/o della valutazione propedeutica all'erogazione della prestazione, inclusa documentazione attestante la sopravvenuta modifica della condizione socio-economica del nucleo familiare. A tal fine vengono valutate le ulteriori entrate del nucleo non documentate, ma autodichiarate dal soggetto richiedente la prestazione sociale (es. versamenti mensili in aiuto da parte di parenti, entrate derivanti da attività saltuarie, etc.); dette entrate saranno considerate alla stregua di quelle documentate per quanto concerne la quantificazione della misura dell'intervento economico comunale.

Rappresentano motivi di esclusione:

- 1 il rifiuto, da parte del richiedente la prestazione sociale o di altro soggetto del nucleo, di proposte o soluzioni alternative all'intervento di assistenza economica che possano rappresentare una possibilità per superare o ridurre la condizione di disagio
- 2 il non rispetto, senza giustificato motivo, da parte del nucleo o della singola persona richiedente, degli eventuali impegni assunti in precedenza con il servizio sociale professionale
- 3 la mancata presentazione della documentazione richiesta dal servizio sociale, senza giustificato motivo

Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Comune è tenuto ad adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, comunicazione motivata di decadenza o di

sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo.

Il Comune dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.

Art. 15 - Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni

In applicazione di quanto previsto dalla normativa, il Comune eseguirà controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- degli archivi accessibili in proprio possesso o di altri enti pubblici;
- della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

Qualora anche soltanto una delle informazioni auto dichiarate risultasse falsa o incompleta, il Comune presenterà querela all'Autorità Giudiziaria, non attiverà o sospenderà la prestazione, e procederà al recupero di quanto indebitamente percepito o non assunto dai beneficiari come costo.

Art. 16-- Parenti obbligati

Il settore comunale competente informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 c.c.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

Articolo 17 - Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia per quanto compatibili.

Art. 18 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene abrogato il *Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)*, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 28.9.2016.

Eventuali progetti già in essere sottoscritti con il precedente sopracitato regolamento saranno ritenuti validi fino alla loro scadenza temporale.

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DA PARTE DEL COMUNE DELL'ATTESTAZIONE DI ESTRANEITÀ PREVISTA DAL D.P.C.M. N. 159/2013

L'accertamento dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/13), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M. n. 159/13) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del D.P.C.M. n. 159/13) deve avvenire, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. sopra citato, da parte della *"pubblica autorità competente in materia di servizi sociali"*.

Il D.M. 7 novembre 2014 specifica che per autorità competenti debbano intendersi "l'autorità giudiziaria" ed i "servizi sociali".

Di seguito vengono quindi definite le modalità per l'accertamento, da parte del Servizio Sociale professionale del comune di Rubano, delle situazioni sopra descritte.

L'attestazione di abbandono o di estraneità ai sensi del D.P.C.M. 159/13 viene prodotta al compimento dell'iter sotto indicato, che prevede:

- 1) L'istanza del richiedente, corredata della documentazione necessaria - v. quanto indicato nei punti 1 a), 1 b), 1 c);
- 2) la valutazione da parte del Servizio Sociale del comune di Rubano delle condizioni di estraneità o abbandono - v. quanto indicato al successivo punto 2).

1. ISTANZA DEL RICHIEDENTE

a) Istanza per la dichiarazione dello stato di abbandono del coniuge (articolo 3 – comma 3 lettera e D.P.C.M. N. 159/13)

Il/la coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono" ai sensi dell'articolo 3 – comma 3 lettera e D.P.C.M. N. 159/2013, dovrà presentare idonea istanza ai Servizi Sociali, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge. Allo scopo, dovrà essere obbligatoriamente allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale (*"Violazione degli obblighi di assistenza familiare"*);
- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge;
- Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.
- Altra documentazione probatoria.

b) Istanza per la dichiarazione di estraneità affettiva ed economica (Articolo 6, comma 3 – lettera b D.P.C.M. N. 159/13)

L'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 presenta, al comma 3, le regole per le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria rivolte a persone di maggiore età nel caso di erogazione in ambiente

residenziale a ciclo continuativo. In particolare, si evidenzia che “in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ..., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza (...). La componente non è calcolata:

- a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 (disabilità);
- b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici”.

Il genitore e/o un familiare che intenda far valere la situazione di “estraneità” del figlio (punto 2 sopraindicato), dovrà presentare idonea istanza al Responsabile dei Servizi Sociali diretta ad accertare tale stato. Allo scopo, dovrà obbligatoriamente essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici.

Pertanto la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, dovrà dichiarare:

- l'assenza di qualsiasi contatto con il figlio/genitore da almeno sei mesi;
- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il figlio/genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di delega al figlio/genitore per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore/figlio;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore

Tale dichiarazione dovrà essere corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a) copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale (“*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*”);
- b) copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i o viceversa;
- c) altra documentazione probatoria.

c) Istanza per la dichiarazione di estraneità affettiva ed economica - Articolo 7, comma 1 – lettera e D.P.C.M. N. 159/13)

L'articolo 7 del D.P.C.M. 159/2013 esplicita le regole per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.

Il genitore fa parte del nucleo familiare del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ex articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò premesso, il genitore che intenda far valere la situazione di “estraneità” (Articolo 7, comma 1 – lettera e D.P.C.M. N. 159/13), dovrà presentare idonea istanza ai Servizi Sociali, diretta ad accertare tale stato nei confronti del/dei minore/i. Allo scopo, dovrà essere obbligatoriamente allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità, sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell’altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l’assenza di incontri tra genitore e minore; tale dichiarazione deve esplicitare:

- a) la sussistenza o meno di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- b) la registrazione o meno, presso l’Ufficio del Registro, di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti;
- c) la registrazione/trascrizione o meno, presso la Conservatoria, di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;
- d) l’assenza di qualsiasi contatto genitore/figlio da almeno sei mesi.

La medesima dichiarazione deve essere corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale (“*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*”);
- altra documentazione probatoria.

PROCEDURA A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

L’Assistente Sociale provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell’accertamento delle condizioni di estraneità o di abbandono.

L’istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione della:

- a) sussistenza delle condizioni di estraneità o dello stato di abbandono, ovvero
- b) non sussistenza delle condizioni di estraneità dello stato di abbandono ovvero
- c) impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità o dello stato di abbandono anche a seguito della incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare la sussistenza delle condizioni di estraneità o il reale stato di abbandono,

ferma restando la possibilità di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di possibile pregiudizio per il/la beneficiario/a.

Pertanto gli atti del Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato saranno definiti positivamente e nei tempi previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i. solo nel caso in cui dall’esame della documentazione prodotta, dagli eventuali accertamenti effettuati e dalla relazione dell’Assistente Sociale di riferimento dovesse emergere la inconfutabilità della situazione di estraneità.

In ogni caso l’Assistente Sociale, sulla base delle risultanze della cartella sociale, potrà produrre una relazione, anche in assenza totale o parziale della documentazione di cui ai punti 1 a), b) e c), ove le informazioni detenute dal Servizio determinino l’analitica conoscenza dell’utente e della situazione correlata; in tali casi l’Assistente Sociale dovrà dettagliatamente articolare le motivazioni di conoscenza dell’utente che consentono il rilascio della certificazione, in particolare evidenziando le ragioni per cui non possa essere acquisita la documentazione.

Gli atti di accertamento della estraneità o dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino alla data di validità delle D.S.U.